



Spett.le Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo  
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
va@pec.minambiente.it

Spett.le Ministero della Cultura  
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V Tutela del paesaggio  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

**Ns Prot. n. CST/038/FM/23**

**OGGETTO: (ID 7311) - Progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 5,6 MW, e della potenza complessiva pari a 39,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Castelpagano (BN), in località "Masseria Fattori" e "Masseria Richi", e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Colle Sannita, Circello e Morcone, in provincia di Benevento.**

**Controdeduzioni al Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**

Il sottoscritto dott. Mario Palma, in qualità di Amministratore Unico della Società Cogein Energy S.r.l. con sede amministrativa alla Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli, sede legale alla Viale Gramsci, 24 - 80122 Napoli, P.IVA/C.F. 07937941214, numero telefonico +39.081.19566613, numero di fax +39.081.7618640,

#### **PREMESSO CHE**

- In data 14/04/2022 è stata presentata Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.
- In data 25/01/2023 è stato trasmesso il Parere tecnico istruttorio da parte della Soprintendenza Speciale del PNRR.

## CONTRODEDUCE

- la presenza di interferenze con aree tutelate dalla Parte II e III del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- la vocazione prevalentemente agreste dell'area;
- le numerose problematiche inerenti al progetto, come di seguito specificate, legate a:
  - i. consumo di suolo;
  - ii. alle citate interferenze dirette e indirette con aree tutelate;
  - iii. al pericolo concreto della creazione di un “effetto selva” nell'area in esame, data la presenza di altri impianti già realizzati e da realizzare;
  - iv. la valutazione del rischio archeologico medio o alto in alcune aree oggetto degli interventi;

- L'implementazione di un impianto eolico di grande taglia permette di limitare il numero di generatori installati, di avere una più alta efficienza delle macchine con una limitazione dell'occupazione di suolo, di costruzione delle infrastrutture accessorie e di recettori sensibili coinvolti. La presenza del parco eolico, sebbene in misura marginale, rappresenta una sottrazione di suolo agricolo. Il suolo sottratto all'agricoltura, in tale area, può essere stimato in circa 0,4 ha, considerando le piazzole definitive degli aerogeneratori e le strade di accesso. Il consumo di suolo è oggetto di opportuna valutazione in sede di VIA, fattispecie che si è verificata con esito positivo. Dall'analisi di tutti i potenziali impianti installati nell'area si deduce che, comunque, sono soddisfatti i requisiti del D.M. 10/09/2010 per quanto riguarda l'interdistanza tra aerogeneratori.

**VISTO** che la Soprintendenza ABAP MOL, con nota prot. n. 11228 del 22/09/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 3992 del 30/09/2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata sul portale istituzionale dell'allora MITE, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale, nel quale si evidenzia la prossimità del progetto con aree tutelate dalla Parte II e III del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., la vocazione prevalentemente agreste dell'area, le numerose problematiche inerenti al progetto, come di seguito specificate, legate all'alterazione del contesto naturalistico e dello skyline del crinale su cui questo si colloca, e al pericolo concreto della creazione di un “effetto selva” nell'area in esame, data la presenza di altri impianti già realizzati e da realizzare, e si richiede, qualora la presente procedura dovesse concludersi positivamente o nel caso di un'eventuale nuova progettazione dell'opera:

- l'eliminazione degli aerogeneratori più prossimi al confine molisano, quali i CA nn. 01, 02 e l'abbassamento del 20% dell'altezza massima dei restanti aerogeneratori in modo tale da non alterare ulteriormente la percezione dello *skyline* costituito dal crinale lungo il confine regionale anche al fine di conservare una caratteristica cornice paesaggistica dei beni culturali sottoposti a tutela ricadenti nel territorio di Riccia;

- L'abbassamento del 20% dell'altezza degli aerogeneratori comporta l'impossibile di addivenire alla sostenibilità economica dell'impianto, in quanto non sarebbe possibile raggiungere né la medesima potenza nominale installata né la produttività stimata nello studio di fattibilità. Pertanto, la prescrizione si configura, di fatto, come un diniego.

Gli aerogeneratori previsti in progetto, sulla base della documentazione prodotta dalla società proponente, in assenza delle attestazioni da parte dei comuni interessati, così come richiesto dalla Scrivente con la nota prot. n. 7473 del 25/02/2022 di cui sopra, in considerazione di quanto richiesto dalle Soprintendenze, non ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, né ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, il cavidotto che collega l'impianto alla stazione di trasformazione posta nel comune di Morcone attraversa sia territori ricoperti da foreste o da boschi ricadenti nel comune di Castelpagano e di Circello sia corsi d'acqua, il Torrente Tammarecchia, seguendo la viabilità esistente, trovandosi, quindi, in area tutelata ai sensi dell'art. 142, lett. c) e g) del D. Lgs 142/2004 e ss. mm.ii.,

- È doveroso sottolineare che le interferenze dirette evidenziate non intaccano in nessun modo i beni paesaggistici richiamati. Infatti, il cavidotto è interrato sulla sede viaria esistente, nessuna nuova o diversa ed ulteriore interferenza viene generata. Non si verifica sottrazione di superficie boschiva e l'opera di cui trattasi non è visibile, pertanto, non modifica in nessun modo il paesaggio.

Inoltre, l'intero *layout* dell'impianto, con relative opere di connessione, viene ad essere localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, (Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", approvate con D.M. 10/9/2010) e interferisce in parte con aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale, con abitati storici, con beni culturali, e con territori caratterizzati da diffuso e rilevante pregio paesaggistico. Nell'Area Vasta d'Indagine (AVI) di riferimento, come da Linee Guida citate (D.M. 10/9/2010, Allegato IV, paragrafo 3.1, lett. b), infatti, vengono a trovarsi aree boscate (art. 142, lett. g) del D. Lgs 142/2004 e ss. mm.ii.), oltre a gran parte del territorio comunale di Morcone e parte del territorio dei comuni di Santa Croce del Sannio, Morcone, Circello, Reino, Molinara, San Marco dei Cavoli, Colle Sannita, Baselice, Castelvenere in Val Fortore e Foiano di Val Fortore, e i relativi abitati storici comprensivi di emergenze architettoniche vincolate dalla Parte II del D. Lgs 42/2004.

Sono presenti, **nell'area di progetto**, aree tutelate ai sensi dell'art.142, co.1, lett. c) del D. Lgs 42/2004 *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*:

- il cavidotto attraversa il Torrente Tammarecchia.

Sono presenti, **nell'area di progetto**, aree tutelate ai sensi dell'art.142, co.1, lett. g) del D. Lgs 42/2004 *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- il cavidotto attraversa aree boscate.

Sono presenti, nelle **aree contermini**, territori tutelati ai sensi dell'art.142, co.1, lett. g) del D. Lgs 42/2004 *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- il layout dell'impianto, con relative opere di connessione, viene ad essere localizzato in aree contermini, se non a ridosso o all'interno, di aree boscate.

Nei pressi dell'impianto è presente l'area SIC "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia 1T8020014".

**In area campana, per quanto attiene alla tutela dei beni culturali:**

Sono presenti, **nell'area di progetto**, beni culturali direttamente tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004:

- Il cavidotto attraversa il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela- D.M. n. 120 del 28 giugno 2021.

- Quasi tutte le interferenze richiamate si riferiscono ad opere interrato che non hanno impatti sul paesaggio per la sua componente visibile.

Sono presenti, **nelle aree contermini**, beni culturali direttamente tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004;

Di seguito si riportano i provvedimenti di tutela ai sensi della parte II del d.lgs. 42/04 suddivisi per comuni ricadenti nell'ambito distanziale di cui sopra:

Castelpagano:

- Antica Masseria — D.M. n. 9 del 05/10/2004

Circello:

- Castello Baronale - D.M. 24/09/1914
- Ruderì di antiche costruzioni e resti dell'antica Bebio
- Regio Tratturo Pescasseroli-Candela- D.M. n. 120 del 28 giugno 2021,

Colle Sannita:

- Fabbricato Monumentale (Palazzo Moffa — Mercorelli) D.M.25707/1990

Santa Croce del Sannio:

- Regio Tratturo Pescasseroli-Candela- D.M. n. 120 del 28 giugno 2021,
- Palazzo Bochicchio - D.D.R. n. 1039 del 09/06/2011

Baselice:

- Casina Osteria dei Briganti - D.M. 03/06/1988
- Palazzo Lembo - D.M. 21/05/1988
- Palazzo Petruccelli - D.C.R. n. 97 del 19/11/2015

Castelvetere in Valfortone:

- Palazzo Moscatelli — D.M. 18/09/1991
- Torre Civica — D.M. 22/02/1987
- Castello feudale — D.M. 27/04/1914
- Castello — D.M. 09/07/1928
- Croce votiva Toppo Mostotonno
- Cappella di San Michele Arcangelo - D.C.R. n. 397 del 15/3/2018

- Rispetto ai beni richiamati si precisa quanto segue:

la ditta ha predisposto un'analisi paesaggistica quali-quantitativa costruita a partire dalle indicazioni contenute nel DPCM 12/12/2005, attraverso la quale si sono analizzati i quadri paesaggistici a partire dai ricettori sensibili. Preme quindi, a fronte di quella che è una mera ricognizione del patrimonio culturale delle aree contermini, ribadire i risultati delle analisi

esperite dalla ditta, anche al fine di sottolineare che il parere è del tutto carente dell'elemento valutativo, limitandosi il MiC ad elencare le cd. invariati.

Nell'ambito di Castelpagano è stata analizzata **l'Antica Masseria vincolata con DM 05/10/2004** ed è emerso che da essa **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nell'ambito di Circello è stato analizzato il bene denominato **Castello Baronale vincolato mediante D.M. 24/09/1914** ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nel medesimo ambito è stato analizzato il bene denominato **Ruderi dell'Antica Bebio** ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Sempre nell'ambito di Circello è stato analizzato un punto con visuale libera e aperta in direzione dell'impianto posto lungo il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nell'ambito di Colle Sannita è stato analizzato il **Fabbricato Monumentale** vincolato con D.M. 25/07/1990 ed è emerso che da esso **l'impianto è visibile in lontananza (oltre 5 km di distanza in linea d'aria dall'osservatore) ponendosi come elemento terziario del quadro paesaggistico poco distinguibile ad occhio nudo.**

Nell'ambito di Santa Croce del Sannio è stato analizzato il bene denominato **Palazzo Bochicchio vincolato con D.D.R. n. 1039 del 09/06/2011** ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nel medesimo ambito è stato analizzato un punto con visuale libera e aperta in direzione dell'impianto posto lungo il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nell'ambito di Baselice è stato analizzato il bene denominato **Palazzo Lembo vincolato con D.M. del 21/05/1988** ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nel medesimo ambito il **Palazzo Petruccelli vincolato mediante D.C.R. n. 97 del 19/11/2015** è inserito all'interno del tessuto storico, pertanto la vista è chiusa sugli elementi antropici, anche da questo ricettore **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nel medesimo ambito il bene denominato **Casina Osteria dei Briganti vincolato mediante D.M. del 03/06/1988** ed è emerso che **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nell'ambito di Castelvetere in Val Fortore è stato analizzato il bene denominato **Palazzo Moscatelli vincolato con D.M. del 18/09/1991** ed è emerso che da esso **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

Nel medesimo ambito i beni denominati Castello, Castello feudale e Torre Civica, vincolati rispettivamente mediante i DM 09/07/1928 D.M. 27/04/1914 e D.M. 22/02/1987 sono adiacenti ed è emerso che da essi **l'impianto non è visibile, pertanto, nessun impatto né diretto né indiretto è creato dalle opere in parola.**

La Cappella di San Michele Arcangelo non è rinvenibile né da una ricerca sitografica né è menzionata nel portale vincoli in rete e nel catalogo generale dei Beni Culturali del MiC. Invece la croce votiva richiamata non è assoggettata a vincolo.

Occorre, a conclusione, osservare che è naturale che all'interno di un'area conterminata tanto vasta ricadano svariati beni del patrimonio culturale e paesaggistico assoggettati a tutela. Il MiC rende un parere dove al necessario elemento valutativo si sostituisce la ricognizione di tali beni; tuttavia, tale ricognizione è a monte dell'approfondita analisi esperita dalla ditta e le cui risultanze sono volontariamente omesse e non considerate ai fini della costruzione del parere.

In particolare, il MiC richiama 16 beni puntuali culturali, tali beni sono stati analizzati dalla ditta ed è emerso che solo da uno dei beni elencati l'impianto è visibile in lontananza, sui restanti 15 beni nessun tipo di impatto è esercitato dalle opere.

Sono presenti, nelle **aree contermini**, territori tutelati ai sensi dell'art.136 del D. Lgs 42/2004:

- lungo il confine regionale, il territorio di Cercemaggiore risulta sottoposto a tutela con DDR n. 50 del 10/12/2014.

Sono presenti, nelle **aree contermini**, aree tutelate ai sensi dell'art.142, co.1, lett. c) del D. Lgs 42/2004 *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*:

- l'ambito paesaggistico molisano contermini al parco eolico è costituito dalla vallata a ferro di cavallo solcata dai Torrenti Succida ed Escamare, quest'ultimo che nasce in prossimità del crinale che segna il confine regionale con la Campania.

Sono presenti, nelle **aree contermini**, territori tutelati ai sensi dell'art.142, co.1, lett. g) del D. Lgs 42/2004 *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsio danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- il *layout* dell'impianto, con relative opere di connessione, viene ad essere localizzato in aree contermini al crinale che costituisce il confine regionale, caratterizzato dalla presenza di estese di aree boscate.

- Anche in questo caso sono richiamati dei beni paesaggistici naturali ricadenti all'interno delle aree contermini e rispetto alle quali non sono esercitati impatti diretti dall'impianto. Quello che si nota è che sono richiamati tutti vincoli cd. generici, rispetto ai quali l'orientamento giurisprudenziale è chiaro. Infatti, per quanto concerne la presenza di formazioni boschive rispetto alle quali gli aerogeneratori non solo esterni a tali areali ma anche a distanza tale da scongiurare ogni tipo di impatto sulle formazioni boschive (ad es. l'espansione naturale dell'area boschiva). Escludendo gli impatti di tipo diretto con le formazioni boschive non ci resta che soffermarci su quelli di tipo indiretto. È noto che gli impatti indiretti introducibili dall'eolico sono quelli di natura visiva e paesaggistica. Tuttavia, il bosco è un elemento del paesaggio riconoscibile all'interno di una scena vista dal di fuori del bosco e non viceversa, e poi in quanto non ci si reca ai boschi per contemplare il paesaggio, tanto più che dall'interno delle formazioni boschive è impossibile godere di scene esterne ai boschi stesse. Per quanto riguarda i fiumi è possibile operare un discorso analogo: le opere non intercettano gli ambiti tutelati né i loro buffer.

Ai sensi del par. 14.9, lett. c) delle Linee guida la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al procedimento di autorizzazione unica è subordinato alla localizzazione dell'impianto *“in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”*, considerandosi



*“localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4”*. I suddetti ambiti distanziali, tuttavia, sono determinati non rispetto a vincoli generici (come può essere, appunto, il “bosco” o il corso d’acqua o l’area di notevole interesse pubblico), ma in relazione a vincoli di natura puntuale (il par. 3.1, lett. b, si rapporta alla *“ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004”*; il par. 3.2, lett. e, richiama i *“punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice”*).

Il riferimento circoscritto ai vincoli specifici contenuto nelle Linee guida non è casuale, poiché solo i vincoli specifici derivano dall’effettiva identificazione di un valore meritevole di tutela e, come tale, rafforzato dalla previsione di una fascia di rispetto; mentre i c.d. “vincoli generici”, indipendenti da qualunque confronto con le caratteristiche concrete dei luoghi, sono essi stessi una tecnica di delimitazione di fasce di rispetto.

A fronte di quanto specificato, l’esistenza, all’interno delle aree contermini, di formazioni boschive e di corsi d’acqua non può essere intesa quale elemento la cui esistenza debba essere analizzata visivamente, essendo di per sé sufficiente, che con tali formazioni non accadano interferenze di tipo diretto.

Si osserva, inoltre, che l’art. 3 della L. 241/1990, infatti l’art. 142, comma primo, lett. g), del D. Lgs. n. 42 del 2004, infatti, non definisce alcuna distanza a tutela delle aree boschive, come avviene, invece, per altre tipologie di vincolo. Infine, l’allegato 4 alle Linee Guida (DM 10/09/2010) *“Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio”* riporta al punto 4 *“impatto su flora, fauna ed ecosistemi”* che: ***“l’impatto degli impianti eolici sulla vegetazione è riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e specie floristiche”***.

Risulta evidente, pertanto, che anche la normativa di settore è concorde nell’affermare che non è possibile parlare di effetti di tipo indiretto sugli habitat e sulla flora ad opera dell’eolico. Nel caso di specie non avviene né danneggiamento né eliminazione di specie floristiche o habitat essendo le turbine localizzate tutte in aree agricole e comunque lontane dalle formazioni boschive richiamate, dai corsi d’acqua tutelati e dalle aree di notevole interesse pubblico.

**In area molisana, per quanto attiene alla tutela dei beni culturali:**

Sono presenti, nelle **aree contermini**, beni culturali direttamente tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004:

- nel territorio di Riccia (CB) sono stati individuati antichi percorsi viari caratterizzati da sistemi di Croci Votive e Viarie, che dipartono dal centro abitato verso i territori di Castelpagano (BN), verso Benevento e Castelvetero in Val Fortore (BN), tutelati rispettivamente con DDR n. 11 del 06/05/2015, n. 41 del 05/11/2014 e n. 42 del 05/11/2014.
- nel territorio di Riccia - area archeologica in loc. Toppo Castellana (insediamento di epoca sannitica rioccupato in epoca medievale) sottoposta a tutela con DSR n. 95 del 13/02/2017 e un'ulteriore area in loc. Strada Comunale Feudo (resti di una fontana rinascimentale) sottoposta a tutela con DSR n. 94 del 13/02/2017.

- Sono state analizzate le viste panoramiche a partire dalle varie croci votive vincolate. Dall'analisi esperita è emerso che dalla croce votiva in loc. Escamara sono appena visibili ad occhio nudo le porzioni di tre rotori, essendo l'impianto coperto dal fianco del rilievo dello sfondo. Esse si pongono come elemento terziario della scena, sono appena distinguibili anche per un osservatore attento in posizione statica, ancor meno lo sono per un osservatore che percorre una strada statale in considerazione della fattispecie per la quale in corrispondenza della croce, non è possibile sostare.

Dalla croce in loc. Carignano l'impianto non è visibile.

Dalla croce in loc. Case di Iorio sono appena visibili ad occhio nudo le porzioni di cinque rotori, essendo l'impianto coperto dal fianco del rilievo dello sfondo. Esse si pongono come elemento terziario della scena, sono appena distinguibili anche per un osservatore attento in posizione statica, ancor meno lo sono per un osservatore che percorre una strada provinciale in considerazione della fattispecie per la quale in corrispondenza della croce, non è possibile sostare.

Dalla croce votiva in Strada del Feudo l'impianto è visibile sullo sfondo.

Come è possibile vedere anche in questo caso nel parere ci si limita alla ricognizione dei beni presenti nelle aree contermini omettendo l'elemento valutativo e omettendo di considerare le risultanze delle analisi esperite dalla ditta.

In particolare, nel bacino visivo dell'impianto sono presenti 115 aerogeneratori tra esistenti ed autorizzati (79 impianti esistenti e 36 impianti autorizzati) che determinano una sostanziale alterazione dei valori percettivi della configurazione paesistica dell'area interessata dall'intervento, caratterizzata dall'orizzontalità dei profili dei rilievi collinari e dall'alternanza tra copertura boschiva e suolo destinato a pascolo, ormai incapace ad assorbire l'impatto di ulteriori impianti. L'impatto visivo appare notevole in tali aree, mentre rispetto al centro di Castelpagano e dei principali nuclei storici posti nelle aree contermini risulta meno rilevante (così come si rileva dai fotoinserti prodotti).

- Tuttavia discordante è la valutazione del MiTE il quale espone, circa la presenza di altri impianti che “Considerando il vento con netta prevalenza da nord o da sud, l’effetto scia sugli altri aerogeneratori esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione è limitato e, nella direzione perpendicolare a quella del vento, gli aerogeneratori sono sufficientemente distanziati per evitare l’effetto selva”. Inoltre differentemente da quanto esposto in parere, l’impatto dell’impianto risulta quasi sempre assorbibile dal territorio analizzato. Il riscontro di tale affermazione è rintracciabile nel dato finale dell’analisi paesaggistica esperita dalla ditta dal quale emerge che sono solo 7 (su 30) i ricettori dai quali l’impianto è visibile quasi sempre in lontananza e 3 sui 7 ricettori dai quali l’impianto è visibile sono dinamici e non statici.

#### **In area molisana:**

L'ambito paesaggistico molisano contermina al parco eolico è costituito dalla vallata a ferro di cavallo solcata dai Torrenti Succida ed Escamare, quest'ultimo che nasce in prossimità del crinale che segna il confine regionale con la Campania. Tale crinale costituisce una linea di separazione percettiva tra i territori di Riccia (CB) e Castelpagano (BN). Viceversa in territorio di Cercemaggiore, il centro urbano è disposto in posizione arroccata, tale che da suoi belvedere è possibile traguardare ampie porzioni del territorio beneventano.

Le strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico in questione sono costituite prevalentemente dalla Strada SP 36/121 (Riccia-Castelpagano), dalla SP 93 che si dirama dalla precedente per Cercemaggiore, nonché dalla Strada Statale SS 212. Vi è poi una fitta rete di strade interpodere a servizio dei fondi agricoli e delle masserie che si interconnette a quella campana.

Da queste strade è possibile traguardare il crinale di loc. Piano della Battaglia che individua, dal punto di vista percettivo e morfologico, il confine regionale con il territorio campano. Detto crinale, inoltre, è facilmente individuabile per la presenza di 4 aerogeneratori, ricadenti su suolo campano, e distanti appena 100 m dal confine regionale. Tutta la vallata del versante di Riccia risulta in gran parte ancora integra, nonostante la diffusa presenza di aziende agricole, soprattutto a conduzione familiare, dedite ad uso agricolo sostenibile del territorio. Tali aree sono contraddistinte da colture foraggere pascolo verso monte, cerealicole verso valle.

Il risultato del quadro paesaggistico attuale è frutto dello sfruttamento agricolo del suolo sin dai tempi antichi per i diversi insediamenti e ritrovamenti, oltre che per lo sfruttamento di aree di pascolo collegate alla rete tratturale di valle.

I segni del paesaggio storico si ritrovano nella forma regolare degli appezzamenti, frutto di diverse quotizzazioni dei territori demaniali a seguito dell'eversione feudale nel XIX sec. che in parte hanno trasformato aree boschive in aree coltivabili.

#### **Interferenza dell'impianto eolico con il paesaggio e con il patrimonio culturale**

Il *layout* dell'impianto si innesta in un contesto scarsamente o per nulla antropizzato, a carattere prevalentemente collinare caratterizzato da rilievi in parte coltivati a pascolo ed in parte boscati, che tuttavia negli ultimi anni è stato interessato dalla costruzione di altri impianti eolici. La costruzione dell'ennesimo impianto eolico, pertanto, contribuirebbe al determinarsi dell'"**effetto selva**", quando saranno realizzati anche tutti gli altri già previsti nell'area (79 aerogeneratori appartenenti ad impianti esistenti e 36 ad impianti autorizzati, per un totale di 119).

- Per quanto concerne l'effetto selva si richiama quanto già esposto precedentemente e condiviso dal MiTE

Quanto sopra, conseguentemente, comporterebbe un ulteriore consumo di suolo agricolo e la completa artificializzazione di un contesto che costituisce ancora, attualmente, nonostante tutto, il tessuto connettivo degli insediamenti urbani sorti ai margini di antichi percorsi destinati al passaggio degli armenti e delle greggi e che, qualora il progetto fosse realizzato, si ridurrebbe a mero sfondo della selva di pali che il progetto contribuirebbe ad incrementare come presenze estranee e fuori scala.

- Gli impianti eolici non comportano una sottrazione di suolo rilevante, soprattutto se paragonate a impianti analoghi funzionali alla generazione di energia da fonti RES (ad esempio impianti fotovoltaici) è altresì noto che essendo opere puntuali non contribuiscono all'interruzione delle relazioni tra le invarianti e non stravolgono i quadri paesaggistici non comportando un detrimento dei beni culturali. Nella maggior parte delle panoramiche predisposte a partire dai punti sensibili collocati nelle aree contermini si ha avuto modo di appurare che l'impianto nei rari casi in cui risulta visibile si pone quale elemento terziario della scena, appena percepibile ad occhio nudo e posto in lontananza rispetto all'osservatore. La prospettiva paventata dal MiC qualora l'impianto sia realizzato da riduzione del paesaggio a sfondo di una selva di pali è pretenziosa, eccessiva e non rispondente a quanto potuto appurare nel corso dell'analisi paesaggistica condotta dalla ditta.

I luoghi oggetto del presente progetto, pertanto, si qualificano paesaggisticamente per la prevalenza delle componenti naturalistiche rispetto a quelle antropiche, e l'inserimento di segni estranei alla caratterizzazione fisica dei luoghi, come i presenti aerogeneratori alti 180 mt, causerebbe un danno all'immagine complessiva delle aree e dei beni tutelati e alle reciproche relazioni visive. L'interferenza visiva generata dall'impianto eolico comporterebbe l'alterazione della percezione del paesaggio tutelato e comporterebbe la cancellazione dei valori identitari di cui il territorio ancora oggi continua ad essere una vivida espressione, contribuendo all'eliminazione, di fatto, della stessa ragion d'essere della tutela di aree e testimonianze sottoposte a vincoli sia decretati che vigenti *ope legis*.

- Affermare che la presenza dell'impianto comporterebbe la cancellazione dei valori identitari del luogo è eccessiva e aleatoria anche e soprattutto a fronte di quanto potuto dimostrare dalla ditta circa gli impatti indiretti introdotti dalle opere. In particolare come già ribadito non si verifica il detrimento dei beni culturali tutelati pertanto è impossibile che siano "cancellati" per merito dell'installazione degli aerogeneratori i valori identitari o che venga meno la ragione dei vincoli su aree e beni tutti esterni alle opere in parola.

In particolare, per la parte campana, il progetto interferisce direttamente o è collocato in aree contermini a quelle tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art.142, co.1, lett. c) e g) del D. Lgs 42/2004; il tracciato del cavidotto attraversa il Torrente Tammarecchia e interferisce direttamente con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, bene di interesse storico archeologico e demo-etnoantropologico dichiarato con decreto di vincolo del Ministero della Cultura n. 120 del 28 giugno 2021; l'intero progetto si colloca in aree contermini rispetto a parti del centro storico dei comuni del beneventano sopra enumerati, e in prossimità, quindi, degli elencati beni tutelati ex art. 10 del D. Lgs 42/2004; il rischio archeologico in alcune aree degli interventi è risultato medio o alto.

Per la parte molisana, l'intervento in parte (aerogeneratori CA 01 e 07) ricade nella fascia di rispetto di 7 km dall'area di Cercemaggiore sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 (vincolo decretato) del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, l'aerogeneratore CA 01 è dislocato a meno di 800 m da un vasto e storico sistema boscato quale il Bosco Mazzocca, esteso per oltre 400 Ha, nonché in prossimità di altre aree boschive, meno grandi, che distano mediamente poche centinaia di metri dalla località Giuntatore. In antico tutto il crinale era costituito da un unico grande bosco. Tali sistemi boscati sono da considerarsi anche come testimonianze di interesse storico, in quanto rappresentati in alcune mappe ottocentesche, realizzate a seguito dell'eversione feudale e depositate nel fondo Demanio presso l'Archivio di Stato di

La fascia di rispetto di 7 km cui si fa riferimento individua, secondo il D. Lgs 199/2021 un buffer entro il quale l'area viene considerata non idonee, ma lo stesso decreto al punto 7 cita: “ *Le aree non incluse tra le aree idonee **non possono essere dichiarate non idonee** all'istallazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*”.

Ad ogni modo, si sottolinea che rispetto ai siti di interesse pubblico e naturalistico è già stata positivamente valutata la realizzazione dell'impianto.

Campobasso, dalle quali si evince la piena riconoscibilità del bosco odierno che si è conservato in larga parte per due secoli.


L'intervento ricade, inoltre, completamente nel buffer areale di 7 km delle aree archeologiche, sottoposte a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, in loc. Toppo Castellana e loc. Strada Comunale Feudo, nonché in prossimità dei sistemi di Croci Votive e Viarie lungo i percorsi per Castelpagano, Benevento e Castelvetero, sopra citati e sottoposti a tutela tramite vincolo diretto.

**Per quanto sopra, pertanto, l'area individuata per la realizzazione dell'impianto eolico in esame non può essere considerata idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.**

La localizzazione del parco eolico, prevista oltre la linea di crinale del confine regionale, anche se interessa solamente il versante campano, risulta produrre impatti visivi, data la sua notevole altezza, anche sui territori molisani. Il parco, pur essendo esterno ai suddetti ambiti molisani, modificherebbe la percezione interrompendo lo *skyline* di confine, già alterato dalla presenza di 4 aerogeneratori. Tale scenario paesaggistico, oltre che visibile da diversi scorci del centro abitato di Riccia, fa' da cornice agli antichi percorsi viari caratterizzati dalle Croci Viarie e Votive. Inoltre, soprattutto dai territori di Riccia, l'alterazione paesaggistica verrebbe ulteriormente aggravata per l'effetto cumulo che si verrebbe a creare in riferimento ai 4 aerogeneratori già presenti sul crinale.

La sua realizzazione, quindi, contribuirebbe a destrutturare la stratificazione storica del sistema percettivo del crinale, oltre che interrompere la lettura del paesaggio verso i territori campani dai luoghi tutelati sopradescritti.

**Si evidenzia, a tale proposito, che tale crinale è interessato da ulteriori impianti eolici in corso di valutazione, di cui uno ricadente in territorio molisano, un altro ricadente in territorio campano.**



*In verde gli aerogeneratori in esame della Cogein, in viola altro impianto della Cogein, in arancione quelli della New Energy Riccia, in nero quelli esistenti. (Elaborazione Sabap-Molise).*

- Per quanto concerne, invece, le relazioni storiche, vive, simboliche ecc. si sottolinea come esse emergano ampiamente e dettagliatamente dall'analisi della compatibilità paesaggistica esperita in seno alla Relazione Paesaggistica prodotta dalla ditta. Infatti, nell'analizzare i diversi quadri paesaggistici rappresentati a partire dai principali ricettori sensibili, la ditta ha utilizzato una griglia di criteri e sottocriteri, direttamente discendenti dal DPCM 12/12/2005 e analizza in dettaglio, ogni scena valutando anche le relazioni funzionali, spaziali, visive e simboliche (criterio "integrità"). Per ognuno degli elencati sottocriteri viene fornito un sintetico giudizio qualitativo sia delle caratteristiche ex ante che di quelle ex post, il quale orienta l'assegnazione di un punteggio, utile all'espressione della compatibilità globale delle opere. Anche in questo caso il parere è aleatorio e carente dell'elemento valutativo, non andando a tenere in conto delle risultanze delle analisi prodotte dalla ditta né delle integrazioni richieste. Inoltre, si fa notare, che la Soprintendenza formula valutazioni sulla base di dati non corrispondenti alla realtà dei fatti, in quanto richiama dei progetti la cui



procedura non è più attiva. Tali progetti, infatti, sono stati rimodulati e ripresentati con posizioni diverse da quelle riportate nello stralcio allegato al parere (aerogeneratori in viola e in giallo), questo è facilmente riscontrabile dai portali istituzionali.

Tali controdeduzioni vengono trasmesse via pec secondo quanto disposto dalle specifiche tecniche cap. 3, par. 3.1, nella sezione modulistica del portale, per documenti con dimensioni inferiori a 50 MB.

Napoli lì, 13/12/2023

Firmato  
digitalmente da

**MARIO  
PALMA**

C = IT  
Data e ora della firma:  
13/02/2023 17:58:02

Il richiedente  
Dott. Mario Palma



